



Oggetto: annotazione sul registro dei battezzati della volontà di non far più parte della Chiesa cattolica.

Con riferimento all'istanza di [REDACTED] del 6 maggio 2004, con la quale si chiede di non essere più considerato membro della Chiesa cattolica, si decreta quanto segue:

PREMESSO CHE

- per la Chiesa cattolica il sacramento del battesimo conferisce uno *status* personale indelebile;
- la relativa annotazione negli appositi registri documenta un fatto storico, che come tale non può essere cancellato;
- la Chiesa cattolica, ordinamento giuridico indipendente e autonomo nel proprio ordine, ha il diritto nativo e proprio di acquisire, conservare e utilizzare per i suoi fini istituzionali i dati relativi alle persone dei fedeli, agli enti ecclesiastici e alle aggregazioni ecclesiali:

CONSIDERATO CHE

le premesse sinteticamente richiamate hanno trovato conferma anche in pronunce del Garante per la protezione dei dati personali nelle quali è chiaramente riaffermato il diritto della Chiesa cattolica alla tenuta dei registri dei battezzati, in piena ottemperanza della legge n. 675/1996;

VISTO

L'art. 2, § 7 del decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana del 30 ottobre 1999 recante "Disposizioni per la tutela al diritto alla buona fama e riservatezza",

SI AUTORIZZA



Il parroco della parrocchia di S. Pietro Apostolo in S. Eraclio – Cancellara di Foligno ad apporre a margine dell'atto di battesimo di [REDACTED], ai sensi e per gli effetti della vigente normativa canonica, la seguente annotazione: "I forza del decreto dell'Ordinario diocesano, in data 11 maggio 2004, si annota che [REDACTED] ha manifestato la volontà di non far più parte della Chiesa cattolica". (data dell'annotazione e firma del parroco).

Si fa presente che l'annotazione di cui sopra comporta per l'interessato le seguenti conseguenze di ordine canonico:

- esclusione dall'incarico di padrino per battesimo e confermazione (cfr. cann. 874, § 1 e 893 § 1);
- necessità della licenza dell'Ordinario del luogo per l'ammissione al matrimonio canonico (cfr. can. 1071, § 1, 5°);
- privazione delle esequie ecclesiastiche in mancanza di segni di pentimento (cfr. can. 1184, § 1, 1°);
- esclusione dai sacramenti (cfr. cann. 1331, § 1, 2° e 9159).

Foligno, li 12 Maggio 2004.

IL CANCELLIERE VESCOVILE

[REDACTED]



+

L'Ordinario Diocesano

[REDACTED], Vescovo
(+ [REDACTED], Vescovo)